



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Angelo Ferraro	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	Primo referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.sa Laura de Rentiis	Referendario

**Nell'adunanza del 3 febbraio 2011.**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Gussago (BS), con nota 1617 del 19 gennaio 2011;

Vista l'ordinanza n.13 del 27.1.2011, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per deliberare, tra l'altro, sulla richiesta in questione;

Udito il relatore, Cons. Angelo Ferraro,

### **Premesso in fatto**

Il Sindaco del Comune di Gussago (BS), con la richiesta in epigrafe, considerati i vincoli in materia di costituzione e mantenimento di partecipazioni societarie da parte dei comuni ed i limiti di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale ha sollecitato il parere della Sezione su una serie di questioni inerenti le possibili modalità di gestione di una farmacia comunale.

In particolare, è stato chiesto con riferimento:

- all'azienda speciale, se la costituzione dell'azienda viola le disposizioni in materia di partecipazioni azionarie e se la gestione del personale rientra nelle limitazioni di spesa e nei limiti assunzionali previsti per gli enti locali;
- alla società di capitali (con successiva partecipazione di partner privato in qualità di direttore della farmacia), se la costituzione della società e le assunzioni di personale soggiacciono alle limitazioni di legge;
- alla concessione a terzi (previa gara ad evidenza pubblica) della gestione della farmacia comunale, mantenendone la titolarità in capo all'Ente, se tale modalità è o meno legittima.

Nell'occasione, l'Amministrazione istante, con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ha rappresentato che:

- è nella condizione di esercitare il diritto di prelazione per la gestione della prima farmacia comunale sul territorio, che si aggiungerebbe alle esistenti tre gestite da privati;
- non si ritengono allo stato praticabili, per problemi connessi ai limiti assunzionali e di spesa del personale o alla ridotta funzionalità per le esigenze dell'Ente, la gestione in economia ovvero la soluzione del consorzio intercomunale o della società a partecipazione paritaria da parte di comuni la cui popolazione superi i 30.000 abitanti.

## **Condizioni di ammissibilità**

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Gussago rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che pertengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il

precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si raccordano con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una definizione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle considerazioni svolte consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Il quesito posto dal Comune di Gussago appare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo nella misura in cui evoca problematiche interpretative che riguardano anche gli organismi partecipati dall'Ente locale nonché i vincoli previsti dalla legislazione vigente in tema di assunzioni di personale e di limiti relativi alla spesa.

## Considerato in diritto

1. Occorre in via preliminare ribadire quanto più volte affermato da questa Sezione e cioè che la funzione consultiva della Corte non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifici problemi sollevati dagli enti locali, ma a fornire indicazioni in ordine all'interpretazione di norme ed alle modalità di applicazione degli istituti di carattere generale, dirette ad aiutare gli amministratori nello svolgimento della loro attività.

Così, nel caso prospettato dal Comune di Gussago, è evidente che la scelta di esercitare il diritto di prelazione per la gestione della prima farmacia municipalizzata sul territorio e quella di privilegiare l'una o l'altra delle possibili modalità di gestione ammesse dalla normativa vigente rientra nelle esclusive e responsabili facoltà discrezionali della stessa Amministrazione che, nell'assumere le determinazioni di sua competenza, potrà tenere conto delle conclusioni contenute nel presente parere. Nell'affrontare il tema oggetto del quesito, si ritiene necessario innanzitutto di precisare che il decreto legge n. 135/2009, nel testo emerso dalla conversione operata dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha escluso le farmacie comunali dall'applicazione della disciplina in materia di servizi a rilevanza economica ex art. 23-bis del decreto legge n. 122/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), prevedendo la riconduzione della gestione delle farmacie municipalizzate alle forme previste dall'art. 9 della legge n. 475/1968, come sostituito dall'art. 10 della legge di riordino del servizio farmaceutico (n. 362 dell'8 novembre 1991).

In atto, quindi, le farmacie di cui sono titolari i comuni o quelle acquisite in seguito all'esercizio del diritto di prelazione possono essere gestite in una delle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo azienda speciale;
- c) a mezzo consorzi tra comuni per la conduzione di farmacie di cui sono titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui l'ente abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra l'amministrazione comunale e i predetti professionisti.

In realtà, anche prima della novella del 2009, la Sezione aveva privilegiato un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività, rilevando a proposito delle modalità di gestione delle farmacie municipalizzate come "in base

alla disciplina di settore ... il servizio possa essere effettuato in economia, a mezzo di azienda speciale o di consorzio tra comuni e mediante società di capitali, in linea con quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con deliberazione n.3/PAR/2008. la scelta tra le varie forme di gestione è deferita a determinazioni discrezionali dell'ente, peraltro da motivare adeguatamente" (parere n. 196/2009, richiamato nella delibera Lombardia 426/2010/PAR del 15 aprile 2010).

È interessante al riguardo ricordare che la "riforma Mariotti" introdotta con la legge n. 475/1968, garantiva ai comuni il 50% delle farmacie di nuova istituzione, in coerenza con la finalità che aveva, nel tempo, favorito l'apertura delle prime farmacie comunali e cioè con la chiara intenzione di assicurare al cittadino il servizio essenziale della dispensazione dei farmaci, attraverso formule gestorie dirette da parte dell'ente comune (in economia o tramite azienda speciale totalmente controllata).

Successivamente, la legge n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali stabilì in quali forme potesse esplicarsi la gestione dei vari servizi pubblici tra cui le farmacie.

Sulla spinta della legislazione comunitaria e del processo di privatizzazione delle aziende pubbliche, si affermarono, poi, ulteriori modalità gestorie che privilegiavano lo strumento della società mista partecipata, appositamente costituita o multi servizi, legata con contratto di servizio all'ente titolare delle farmacie.

In alcuni casi, inoltre, si è ritenuto conveniente, in assenza di preclusioni normative, conferire l'intera gestione della farmacia municipale a privati, individuati mediante forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione assimilabile di fatto alla locazione d'azienda, dietro corresponsione di un corrispettivo calcolato in base alla durata della concessione in quota fissa annuale più una percentuale determinata in modo variabile.

Negli ultimi anni si è assistito alla progressiva costituzione di società a partecipazione totalitaria (in house), maggioritaria od anche solo minoritaria di enti pubblici, per lo svolgimento di alcune funzioni di loro pertinenza ovvero la gestione di servizi pubblici, l'effettuazione di lavori pubblici, lo svolgimento di attività sia di interesse delle comunità locali che strumentali e funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti territoriali.

Il fenomeno è andato inizialmente sviluppandosi in assenza di specifiche regole legislative, introdotte solo in un secondo tempo a partire dalle norme contenute nella legge n. 296/2006 (relative ai compensi ed al numero massimo degli amministratori che possono essere designati dagli enti pubblici) per proseguire con la legge finanziaria per il 2008 con la quale sono state introdotte severe limitazioni

alla possibilità per gli enti pubblici di ricorrere allo strumento societario, evitando l'abuso di forme privatistiche ovvero l'utilizzo di moduli societari finalizzati unicamente all'elusione del rischio d'impresa o dei vincoli di finanza pubblica (cfr. delibera Lombardia 959/2010/PAR in data 13 ottobre 2010).

Con l'art. 3, commi 27-32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si è inteso offrire una regolamentazione delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, volta ad arginarne la proliferazione indiscriminata e a ricondurne l'utilizzo nell'alveo delle effettive necessità istituzionali degli enti locali.

Così, è stato introdotto il divieto espresso di costituire nuove società o di mantenere quelle esistenti quando tali organismi non abbiano ad oggetto la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero producano servizi di interesse generale (art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007).

A richiesta di numerosi enti locali che hanno rivolto specifici quesiti alla Magistratura contabile circa l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni limitative, questa Sezione ha reso pareri per delineare criteri e principi interpretativi di carattere generale (sul punto, tra le altre, veggasi le delibere n. 23/2008 e n. 48/2008).

La recente legge di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (legge 122/2010) ha, infine, introdotto ulteriori e più rigorose limitazioni alla costituzione di società che si integrano con quelle previgenti e che risultano espressamente non abrogate ("fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244....", come esordisce l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78).

La norma citata ha dato luogo a dubbi interpretativi sia a causa del tenore letterale che può prestarsi a letture divergenti, sia in ragione dei molteplici interventi legislativi che negli ultimi anni hanno introdotto regole dirette a disciplinare le varie modalità di partecipazione degli enti locali nelle società di capitali.

In sede consultiva la Sezione ha approfondito ed analizzato le varie posizioni interpretative (delibere n. 861 del 15.9.2010 e n. 912 del 4.10.2010) pervenendo alla conclusione che, a prescindere dal vaglio "finalistico" dell'attività secondo i canoni previsti dall'art. 3, co. 27 della legge finanziaria per il 2008, in ogni caso i comuni con meno di 30.000 abitanti da soli non possono costituire società ma debbono associarsi con altri enti in base alla previsione dell'art. 14, co 32, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

2. Relativamente alla parti del quesito che concernono l'attuale disciplina delle assunzioni di personale, nel caso di gestione della farmacia comunale attraverso l'azienda speciale o la società di capitali, questa Sezione ha avuto modo di evidenziare ripetutamente, sia in occasione dell'esercizio della funzione consultiva

che nelle relazioni annuali sullo stato di esternalizzazione dei servizi pubblici degli enti locali (deliberazioni n. 270/2008 e 1088/2009), l'importanza del vincolo posto dall'art. 3, comma 30, della legge n. 244/2007 che impone alle amministrazioni costituenti o partecipanti in società, consorzi o altri organismi di adottare provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate, provvedendo alla corrispondente determinazione della propria dotazione organica.

Nel caso dell'azienda speciale, ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, l'eventuale mancata assegnazione di risorse da parte delle amministrazioni locali contribuenti o partecipanti recherebbe grave pregiudizio all'attività dell'organismo, compromettendone le finalità ed i risultati della gestione che deve assicurare quanto meno l'obbligo del pareggio del bilancio (art. 114, comma 4, del T.U.E.L.).

La disposizione richiamata è da collegare, poi, con quella dell'art. 76 della legge n. 133/2008, nella parte in cui integra l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 (recentemente sostituito dall'art. 14, comma 7, della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010), a tenore del quale vanno incluse tra le spese di personale (comma 557 bis) anche quelle sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati dall'ente locale in strutture e organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente.

In ogni caso, le spese del personale eventualmente assunto direttamente, con procedura concorsuale, dall'azienda speciale anche consortile sono da imputare ai comuni costituenti o soci, come chiarito da questa Sezione nel parere n. 79/2008 del 22 ottobre 2008.

Analogamente, la Sezione si è più volte pronunciata in materia di spese di personale con specifico riferimento all'impatto della nuova legge finanziaria n. 122/2010 (cfr. delibere n. 817/2010/PAR del 22 luglio 2010 e n. 881/2010/PAR del 22 settembre 2010).

Al riguardo è stato, tra l'altro, sottolineato come le disposizioni introdotte con l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, sostitutiva dell'art. 1, comma 557, ed aggiuntiva dei commi 557 bis e 557 ter della legge n. 296/2006, hanno ribadito per gli enti soggetti al Patto di stabilità i principi di:

- onnicomprensività delle voci di spesa per qualsivoglia tipologia di personale alle dipendenze dell'ente locale;
- riduzione della spesa complessiva per il personale;
- razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;
- contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;



- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessanti e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- divieto assoluto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia contrattuale in caso di mancato rispetto delle condizioni poste dalla stessa norma.

Alla luce della vigente normativa, inoltre, non è più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di personale (art. 14, comma 8 e comma 10, della novella).

Deve essere, infine, richiamato l'art. 14, comma 9, della stessa legge n. 122/2010 (sostitutivo dell'art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008) che ripropone la misura sanzionatoria del blocco delle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, qualora non venga rispettato il limite di incidenza delle spese di personale che deve essere inferiore al 40% delle spese correnti, e per gli enti "virtuosi" limita comunque a partire dal 1° gennaio 2011 le assunzioni nella misura del 20% delle spese corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente.

Sull'interpretazione della norma in esame e sulle relative problematiche applicative si è già espressa questa Sezione con i recenti pareri n. 955 e 965/2010, le cui considerazioni e conclusioni si intendono richiamate integralmente nella presente pronuncia.

In particolare, si è sostenuto che la disposizione citata è sicuramente applicabile ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e concorre ad individuare un doppio limite, diretto ad evitare incrementi incontrollati, sia della spesa che del numero del personale (come rilevato nella delibera della Sezione n. 817 e 881 del 2010).

3. Venendo al complesso quesito sollevato dal Comune di Gussago, si è già precisato come la legge 20 novembre 2009, n. 166 abbia ricondotto le possibili formule gestorie delle farmacie comunali a quelle previste nell'ambito del riordino dei servizi farmaceutici, escludendo espressamente che tali servizi possano rientrare nella disciplina dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 successivamente modificato con legge n. 166/2009, (e nel regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010) sulla riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le relative modalità di affidamento.

Nell'attuale quadro normativo, quindi, non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio a terzi, sia pur individuati con gara ad evidenza pubblica, mantenendo la gestione diretta da parte dell'ente, coerentemente con la finalità di servizio pubblico attribuita ad attività di rilevanza economica.

Qualora, poi, si ritenga conveniente, sotto il profilo dell'economicità, efficacia ed efficienza del servizio farmaceutico, ricorrere allo strumento societario, tale opzione, da motivare adeguatamente, è ammessa da disposizioni normative di carattere speciale (art. 9 della legge n. 475/1968) che non risultano superate ma vanno comunque coordinate con le norme restrittive in tema di partecipazioni societarie recate dagli articoli 3, comma 27, della legge n. 244/2007 e 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

In via conclusiva, può sostenersi che gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, come il comune di Gussago, non possano avvalersi di un organismo societario per la gestione della farmacia comunale se non associandosi con altri enti che insieme superino i 30.000 abitanti, assumendo una partecipazione societaria paritaria o proporzionale al numero degli abitanti (sul punto, si richiama la delibera n. 959/2010/PAR di questa Sezione)

Circa la compatibilità del modulo societario con la previsione dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, sembra quanto meno dubbio che l'erogazione dei servizi farmaceutici possa rientrare nelle fattispecie di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

D'altra parte, eventuali eccezioni ai limiti di attività e numerici fissati per le partecipazioni societarie dei comuni potrebbero essere consentite solo nei casi in cui il legislatore, nazionale o regionale, prescriva che determinate attività siano svolte esclusivamente per il tramite della partecipazione a società di capitale e non siano esperibili altre forme organizzative.

Ovviamente, le disposizioni che disciplinano la costituzione e/o la partecipazione dell'ente pubblico in società di qualunque tipo non si applicano, a legislazione vigente, alle aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L., perché organi strumentali dell'ente medesimo, ed ai consorzi tra enti locali per la gestione associata di servizi.

Indipendentemente dalla forma individuata per la conduzione della farmacia, l'Ente rimane vincolato nella gestione del personale alle disposizioni limitative in tema di assunzioni e di spesa contenute nella recente manovra finanziaria.

Infatti, come ricordato, l'ampiezza del concetto di spesa del personale assunto a riferimento dal legislatore della riforma è tale da comprendere tutti gli oneri sostenuti per i soggetti comunque utilizzati in organismi partecipati o facenti capo all'ente locale.

**PQM**

nelle su estese considerazioni è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Cons Angelo Ferraro)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

3 febbraio 2011

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)